

466/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **79832** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 30.12.2022 proposto dal Sig. XX

(omissis), nato il omissis a omissis, ivi

residente alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Federica Tommasetti (federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org) e con la stessa elettivamente domiciliato in cancelleria.

contro

- **Ministero della Difesa** – in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- **I.N.P.S.** – in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto sita in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21;

- **I.N.P.S.** – in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la Direzione Provinciale di Ostia, sita in Ostia (RM), alla via

delle Baleniere n. 8.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza del 12 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Federica Tommasetti, per il ricorrente, e l'Avv. Daria Fiore, per l'INPS; nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex Sergente Maggiore dell'Esercito Italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al trattamento di pensione ordinaria privilegiata, a vita, in dipendenza della 3^a categoria tabellare.

A questo proposito, il ricorrente rappresentava che:

- con istanza dell'11.10.2019, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie da cui risultava affetto: 1) *"Disturbo Post traumatico da stress recidivato, trauma psichico in teatro operativo"*; 2) *"Ipocusia Neurosensoriale sinistra e acufene omolaterale"*; 3) *"lombosciatalgia e lombocrualgia recidivanti da protrusioni discali multiple ed impegno radicolare"*;
- con il verbale del 26.02.2020 della competente CMO, veniva riconosciuto *"permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e alla categoria di appartenenza incursore (ORP/FPS)"* e da collocare in congedo assoluto a decorrere dal 26.02.2020, specificando altresì che l'infermità *"Disturbo Post traumatico da stress recidivato,*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trauma psichico in teatro operativo” aveva determinato, in modo prevalente, l’inidoneità al servizio militare; la menomazione complessiva all’integrità fisica veniva ascritta alla tab. A., 3^a categoria;

- con D.M. n. 379 del 08.03.2021, veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie accertate dal citato verbale del 26.02.2020 e liquidato l’equo indennizzo di 3^a categoria tabellare;
- in data 05.11.2021, il ricorrente presentava domanda di pensione di inabilità di privilegio gestione pubblica;
- in data 07.04.2022, il ricorrente diffidava formalmente l’INPS a provvedere; atteso il perdurante silenzio e l’assenza di riscontro alle numerose richieste avanzate dallo stesso, stante l’assenza di qualsivoglia atto conclusivo del procedimento di riconoscimento della pensione richiesta, il ricorrente intendeva l’inerzia dell’Istituto previdenziale come “silenzio-rigetto”.

In via istruttoria, il ricorrente ha chiedeva parere medico-legale ai fini dell’accertamento della categoria tabellare effettivamente spettante ai fini del trattamento pensionistico privilegiato.

Con memoria depositata in data 03.11.2023, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha chiesto l’estromissione dal giudizio non essendo più competente alla determinazione e alla concessione del trattamento pensionistico di privilegio atteso che il ricorrente è cessato dal servizio in data 26.02.2020; la competenza al riconoscimento del diritto all’eventuale trattamento pensionistico privilegiato, quindi, spetterebbe all’INPS.

Con memoria depositata l’11.11.2023, si è costituito in giudizio l’INPS

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rappresentando che il procedimento per la liquidazione della pensione privilegiata in argomento era in corso e che avrebbe potuto *“essere possibile mettere in pagamento la pensione con la rata di febbraio 2024”*; chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Con successiva nota del 21.11.2023, l'INPS comunicava che il procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico in discussione era terminato e che la pensione privilegiata era stata riconosciuta, con ricalcolo della prestazione anche ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973; depositava, pertanto la determina di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, con il relativo foglio di calcolo, il prospetto del calcolo degli arretrati e il prospetto PAL.

Con nota del 22.11.2023, parte ricorrente lamentava la presenza di alcuni errori di calcolo nella documentazione depositata dall'INPS e rappresentava, depositando documentazione a supporto, che era in corso di emissione il decreto di riconoscimento al ricorrente dello status di Vittima del Terrorismo e che, pertanto, sarebbe stato necessario procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico anche alla luce dell'imminente adozione del decreto di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 2016.

Successivamente, con ordinanza n. 75/2024, adottata da questo Giudice unico, veniva disposto:

a) a cura del Ministero della Difesa, l'acquisizione del fascicolo amministrativo del ricorrente e di ogni altra documentazione utile alla

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

determinazione del trattamento pensionistico di privilegio;

b) a cura del ricorrente, una relazione nella quale venissero esplicitate le contestazioni specifiche sulla non correttezza del prospetto di liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, depositato dalla controparte, (ad esclusione delle contestazioni che potranno sorgere a seguito della successiva attribuzione al ricorrente dello status di “Vittima del terrorismo”, questione estranea al presente giudizio).

In data 24.05.2024, il Ministero della Difesa ottemperava a quanto disposto dall’ordinanza istruttoria e, in data 20.06.2024, parte ricorrente depositava la relazione richiesta nella quale contestava il calcolo della pensione effettuato dall’INPS che non avrebbe tenuto conto dell’indennità di paracadutismo e dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di Vittima del Terrorismo.

All’udienza del 3 luglio 2024, rilevata la mancata ottemperanza da parte dell’INPS all’ordinanza istruttoria n. 75/2024, il giudizio veniva rinviato all’udienza del 18 dicembre 2024, onerando l’INPS di depositare la relazione illustrativa richiesta.

In data 09.12.2024, l’INPS depositava la relazione esplicativa richiesta e il provvedimento con il quale veniva riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente.

In data 13.12.2024, la Difesa del ricorrente contestava che il calcolo del trattamento pensionistico, così rideterminato, non avrebbe tenuto conto né dell’indennità per le Forze speciali, né dell’indennità di incursori che spetterebbero al ricorrente in virtù del riconoscimento sia di una percentuale di invalidità superiore all’80%, sia dello status

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di Vittima del Terrorismo, oltre al mancato riconoscimento degli altri benefici correlati allo status di Vittima del Terrorismo, ribadendo la richiesta di CTU contabile al fine di determinare il trattamento pensionistico più favorevole spettante al ricorrente.

A seguito dell'udienza del 18.12.2024, con ordinanza n. 5/2025 del 21.01.2025, veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con incarico affidato alla Dott.ssa Rossella Moroni, consulente del lavoro iscritta all'Ordine dei consulenti del Lavoro di Roma, sull'esatta determinazione del trattamento pensionistico privilegiato spettante al ricorrente, tenuto conto anche del riconoscimento, medio tempore intervenuto, dello status di Vittima del Terrorismo, e che desse conto delle contestazioni sollevate da parte ricorrente sulle determinazioni effettuate dall'Istituto previdenziale.

In data 13.03.2025, parte attrice depositava istanza di ampliamento del quesito posto a carico del CTU affinché il conteggio comprendesse anche gli arretrati spettanti al ricorrente.

Con decreto n. 17/2025 del 18.03.2025, questo Giudice unico respingeva l'istanza ritenendo che l'integrazione richiesta fosse estranea all'oggetto del presente giudizio in quanto afferente a questione accessoria ed autonoma rispetto alla pretesa attorea.

In data 16.06.2025, il Consulente tecnico incaricato depositava, nei termini, il proprio elaborato peritale con la relativa istanza di liquidazione.

In data 07.07.2025, l'INPS depositava le proprie osservazioni alla perizia del CTU osservando che la bozza dell'elaborato peritale non

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

era stata trasmessa al Difensore costituito.

All'udienza del 17.07.2025, il Difensore della controparte ribadiva l'eccezione dell'omesso inoltro della bozza della relazione tecnica, chiedendo la rimessione in termini per consentire il rispetto del contraddittorio anche in questa fase del giudizio.

Con ordinanza n. 122/2025 del 22.07.2025, al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio sui risultati delle operazioni peritali, anche con riferimento alle osservazioni espresse dall'INPS, veniva disposto che il consulente tecnico incaricato depositasse una consulenza definitiva nella quale desse altresì conto delle osservazioni della controparte.

In data 30.09.2025, veniva depositata la consulenza definitiva.

All'udienza odierna, parte attrice, attesi gli esiti della consulenza che mostrano una quantificazione del dovuto con uno scarto di circo il 10% rispetto ai conteggi di cui al ricorso, chiede la decisione con liquidazione delle spettanze nei termini esposti dal consulente.

La Difesa dell'INPS si riporta alle conclusioni chiedendo, in via subordinata, il rinnovo della consulenza tecnica.

All'esito della discussione, il giudizio è stata trattenuto in decisione.

FATTO

1. Il presente giudizio, promosso per l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento di pensione privilegiata e della relativa determinazione, intervenuto il riconoscimento del beneficio richiesto, ha per oggetto solo l'accertamento dell'esatta determinazione del trattamento pensionistico privilegiato spettante al ricorrente, tenuto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

conto anche del riconoscimento, *medio tempore* intervenuto, dello status di Vittima del Terrorismo, circostanza che incide in maniera determinante sulla misura dello stesso e che è stata ritenuta non scindibile dalla questione in esame.

2. Va osservato, innanzitutto, che il ricorrente non ha contestato la categoria alla quale sono state ascritte le infermità sofferte ma solo la determinazione del trattamento pensionistico riconosciuto che non avrebbe tenuto conto di alcuni valori spettanti all'interessato.

La natura tecnica della questione oggetto del giudizio ha reso necessaria l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio ed impone a questo Giudice di operare un'attenta valutazione degli esiti offerti dal Consulente nominato in punto di completezza esaustività e chiarezza dell'elaborato peritale.

La Consulente ha dato puntualmente conto dell'attività svolta, valorizzando la copiosa documentazione offerta dalle parti e illustrando i criteri di calcolo utilizzati, così rispondendo in modo esaustivo ai quesiti posti.

Dall'esame dell'elaborato peritale, infatti, risulta il seguente dettaglio delle somme spettanti quale emolumento pensionistico:

- Retribuzione pensionabile alla data di cessazione > € 50.131,76
- Montante contributivo > € 402.653,79
- Coefficiente 2° quota > 5,703
- Coefficiente 3° quota > 4,27

Pertanto, atteso che il ricorrente, avendo iniziato il servizio in data 24.08.1983, ai fini della quantificazione della quota A di pensione, non

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ha maturato un'anzianità, ne deriva la seguente determinazione:

- Prima quota di pensione > nulla
- Seconda quota di pensione > € 2.639,09
- Terza quota di pensione > € 15.870,75

Pensione > € 18.509,84

Benefici ex art. 4 D. Lgs. n. 165/1997 > € 3.136,49

> € 178,87

Calcolo indennità di aeronavigazione (in ragione del periodo di servizio effettivo antecedente all'evento morboso)

Periodo di calcolo in giorni effettivi > 3838

Indennità di Paracadutismo in servizio > € 6.829,80

Quota di pensione ind. spec. > € 2.340,43

Totale pensione complessivamente spettante corrisponde a € 21.029,14

(€ 18.509,84 + € 178,87 + € 2.340,43).

“Quota di pensione da riproporzionare” > € 46.275,47

(2.639,09/0,05703)

Quota pensione indennità speciali > € 2.340,43

Indennità paracadutismo in servizio > € 6.829,80

Benefici D. Lgs. n. 165/1997 art. 4 > € 3.136,49

Determina pensione di privilegio > € 58.582,19

2.1. Rispetto alle suddette valutazioni, il consulente di parte ha presentato un serie di osservazioni.

In particolare, viene contestato che non sarebbero state prese in considerazione una serie di indennità (indennità forze speciali, indennità incursori, miglioramenti contrattuali, trattamento di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

privilegio e trattamento ex art. 4, comma 2, della legge 206/2004, implemento della base pensionabile di 10 anni figurativi ex legge n. 206/2004) evidenziando che l'importo risultante dal calcolo del CTU sarebbe addirittura minore dell'importo riportato nelle contestate determine dell'INPS; pertanto, il calcolo effettuato dal CTU sarebbe palesemente iniquo e carente dell'indicazione dei singoli elementi assunti a riferimento.

Viene contestato, inoltre che l'iniquità del calcolo peritale si desumerebbe anche dal raffronto del trattamento pensionistico riconosciuto ad altri colleghi titolari di posizioni sovrapponibili.

Il CTP precisa, poi, che il CTU non avrebbe preso in considerazione l'indennità di lungo servizio, non cumulabile con quelle di Forze speciali ed Incursore che costituiscono elementi retributivi continuamente percepiti dal ricorrente e, quindi, da includere nel calcolo della base pensionabile ex art. 4, commi 2 e 2 bis, della legge 206/2004.

In merito alle suddette osservazioni, il CTU rappresenta che i calcoli sono stati effettuati sulla copia di tutti i cedolini paga forniti direttamente dal ricorrente e che il calcolo è stato effettuato sulla base delle retribuzioni utili e non anche su quelle successive.

Infatti, dal raffronto delle tabelle presentata dal CTU e dal CTP emerge chiaramente che il montante contributivo, al 2022, ultima retribuzione utile, è lo stesso (€ 402.653,79), mentre il CTP riporta un montante retributivo maggiore (€ 411.947,84) perché rapportato alle retribuzioni del 2023 e gli importi diversi indicati per la seconda e la terza quota di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensione sono conseguenti a questa erronea valutazione effettuata dal CTP.

Identici sono poi il periodo di calcolo dei giorni effettivi di servizio (pari a 3838), l'importo dell'indennità di paracadutismo-aeronavigazione al congedo (€ 6.829,80), mentre la quota pensione delle altre indennità speciali sono comprese nell'importo di € 2.340,43, come da valori presenti nelle buste paga presentate.

Né può tenersi conto dell'accredito effettuato sul cedolino INPS 7/2022, richiamato dal CTP, che fa riferimento genericamente ad arretrati a credito.

2.2. In merito, poi, alle osservazioni sollevate dalla Difesa dell'INPS che riteneva errati il coefficiente della 2° e 3° quota pensione, la retribuzione pensionabile alla cessazione dal servizio, la retribuzione media, il montante contributivo e, di conseguenza, l'importo della pensione privilegiata ordinaria, il CTU, nell'elaborato definitivo depositato il 30.09.2025, fa presente di aver utilizzato i dati risultanti sull'estratto contributivo dell'INPS e di aver applicato, nel calcolo della trattamento pensionistico, il metodo contributivo posto che il ricorrente ha assunto servizio in data 24.08.1993 e, prima del 31.12.1995, aveva meno di 18 anni di contributi.

3. Tutto ciò premesso, ad avviso di questo Giudice, il parere tecnico-contabile non presenta lacune, esamina tutta la documentazione versata in atti e risulta correttamente e congruamente motivato, anche con riferimento alle osservazioni rassegnate dai consulenti di parte.

Non si ravvisano sono ragioni, quindi, per discostarsi dalla relazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

tecnica acquisita agli atti.

4. Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, secondo i coefficienti indicati nella relazione peritale, a far data dalla cessazione dal servizio (26.02.2020), per il trattamento pensionistico privilegiato e, per i benefici connessi al riconoscimento dello status di vittima del terrorismo, a far data dalla relativa domanda.

5. Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell'art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21 delle relative norme di attuazione.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio in € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA. Le spese vanno liquidate a favore dell'Avv. Federica Tommasetti, dichiaratasi antistataria e sono poste a carico dell'INPS, competente per la gestione previdenziale del personale militare cessato dal servizio successivamente al 01.01.2010.

7. Sussistono apprezzabili motivi per compensare le spese nei confronti del Ministero della Difesa.

8. Le spese della CTU sono poste a esclusivo carico dell'INPS e sono liquidate con separato decreto.

PQM

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del sig. XX alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico di privilegio nella misura e nei termini di cui in motivazione;
 - condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale a corrispondere al Sig. XX gli arretrati maturati sul trattamento pensionistico, oltre accessori nei termini di cui in motivazione;
 - condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, da corrispondere a favore dell'Avv. Federica Tommasetti, dichiaratasi antistataria.
 - pone ad esclusivo carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le spese di CTU liquidate con separato decreto.
- Spese compensate nei confronti del Ministero della Difesa.
- Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
- Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.11.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.11.2025 11:21:52
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.